



popolari della provincia di Roma - del
mutuo di $\text{L. } 300.000.000$ (lire trecentomilioni),
già autorizzato dal Consiglio con delibera-
zioni 14 giugno e 16 ottobre 1952;

2) - di adottare, per la suddetta
operazione, le seguenti condizioni:

a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b) - durata dell'ammortamento: anni 20
(venti) con l'adozione del sistema delle
semestralità scontate;

c) - garanzia costituita da prima ipoteca
su un complesso di 13 fabbricati, in Ro-
ma, già da tempo ultimati ed in
reddito, ai quali la E.T.C.I. ha attribui-
to un valore prudenziale complessi-
vo di $\text{L. } 600.000.000$;

d) - spese legali e tecniche a carico dell'ente
mutuatario;

3) - di dare mandato al Direttore
generale stesso di eseguire l'operazione, di
cui sopra, con espressa facoltà di firmare
gli atti relativi e di nominare - ove occorra -
per l'attuazione di quanto sopra, procura-
tori che, muniti di mandato in forma
autentica, possano compiere l'operazione